



Via Tibullo, 10 – 00193 – Roma  
Tel. +39 06 64760064  
Fax +39 06 83394501  
E-mail info@studiolegalecasillo.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**II SEZIONE TER – R.G. N. 10430/2021**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

nell'interesse del Dottor **RODOLFO CAMINITI**, nato a Roma il 4.6.1968, ivi residente al Viale Cesare Pavese n. 260, CF. CMNRLF68H04H501C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (pec agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti depositata in uno al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430/2021

*ricorrente*

**CONTRO**

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione, 106, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

*resistente*

**E NEI CONFRONTI**

della Dottoressa **ELISABETTA COLACI**, nata a Potenza il 23 aprile 1967, e residente in Trani (BT) alla via Nicola De Roggiero n. 94, in qualità di contro-interessata, per aver riportato il punteggio di 74,67, ultimo utile per risultare vincitrice del concorso senza diritto alla riserva

*controinteressata*

**PER L'ANNULLAMENTO**

1) della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso a 175 dirigenti

indetto dall’Agenzia delle entrate con bando prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, come da ultimo rettificati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 26189 del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie Concorsi ed Esami n. 14 del 18 febbraio 2022 (doc. n. 1);

2) del verbale della Commissione d’esame del suddetto concorso n. 6 del 23 febbraio 2016 (doc. n. 2);

3) del verbale della Commissione n. 7 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 3);

4) del verbale della Commissione n. 8 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 4);

5) del verbale della Commissione n. 9 del 29 febbraio 2016 (doc. n. 5);

6) del verbale della Commissione n. 39 del 10 maggio 2016 e del relativo allegato (doc. n. 6);

7) del verbale della Commissione n. 51 del 21 giugno 2016 (doc. n. 7);

8) di tutti i verbali in cui la Commissione ha reso chiarimenti o fornito indicazioni alle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli, anche non conosciuti o non resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;

9) di tutti gli atti indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

## **FATTO**

**A.** Premessi i fatti per come riassunti e documentati con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 10430/2021, al dichiarato fine di suffragarne ulteriormente i motivi il dottor Caminiti il 10 novembre 2021 chiedeva all’Agenzia delle entrate a mezzo posta elettronica certificata (doc. n. 8) di poter avere accesso alla seguente documentazione:

*“1. primi 5 verbali di riunione della Commissione principale e delle cinque Sottocommissioni in cui sono stati valutati i titoli dei concorrenti, completi delle schede di valutazione dei titoli candidati esaminati;*

2. *2 ulteriori verbali per ciascun mese di riunione della Commissione principale e delle cinque Sotto-Commissioni in cui sono stati valutati i titoli dei concorrenti, completi delle schede di valutazione dei titoli candidati esaminati, scelti con criterio casuale;*

3. *verbale della Commissione n. 5 del 22 febbraio 2016;*

4. *elenco dei candidati segnalati per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera f) dell'articolo 7 del bando e relative domande di partecipazione al concorso, complete di allegati, e schede di valutazione dei titoli".*

**B.** L'Agenzia rispondeva soltanto in data 9 dicembre 2021, chiedendo il pagamento dell'iperbolica cifra di € 1.009,70 per il rilascio in copia informatica della documentazione richiesta (doc. n. 9).

**C.** Nonostante gli innumerevoli dubbi circa la corretta quantificazione delle somme dovute a titolo di diritti di copia, incentrate in particolare a) sull'applicazione della previsione contenuta nell'allegato 1 – Spese per l'accesso – al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 280693 del 4 agosto 2020, che regola il diritto di accesso nei confronti dell'Agenzia delle entrate, previsione secondo cui, per i documenti formati da oltre 5 anni le spese di ricerca passano da € 2,00 a € 5,00 a documento, ritenuta applicabile al caso di specie dall'Agenzia benché il concorso per cui è causa si sia concluso nel luglio del 2021 e dunque la relativa documentazione non possa considerarsi né archiviata né formata da oltre 5 anni (ed infatti i file forniti dall'Agenzia delle entrate riportano come data di ultima modifica anche date di inizio 2021, a dimostrazione che la documentazione era ancora immediatamente disponibile nell'ultimo anno), nonché b) sul corretto calcolo delle pagine (i documenti forniti presentano ben 341 pagine interamente bianche per cui sono stati ugualmente richiesti i costi di copia), il dottor Caminiti decideva di pagare comunque quanto richiesto pur di entrare rapidamente in possesso dei documenti.

**D.** Gli stessi sono stati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate il 12 gennaio 2022 tramite *link per il download* accessibile esclusivamente da computer dell’Ufficio o da remoto con PC collegato allo stesso (modalità di ostensione che oltretutto avvalorava i dubbi circa la spettanza dei costi di riproduzione, non essendovi stato alcun consumo di carta e toner da parte dell’Amministrazione).

**E.** L’esame della menzionata documentazione ha portato alla piena conferma delle irregolarità nell’operato della Commissione e delle Sottocommissioni già evidenziato nel ricorso, consentendo altresì di mettere in luce ulteriori profili di illegittimità che rende quindi necessario il presente ricorso per motivi aggiunti.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato il Dottor **RODOLFO CAMINTI**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con i presenti motivi aggiunti intende impugnare gli atti elencati in premessa sollevando le seguenti censure in punto di

### **DIRITTO**

**1. Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento tra i candidati. Eccesso di potere per avere le Sottocommissione utilizzato modelli e criteri difformi nella valutazione dei titoli. Eccesso di potere per non avere le Sottocommissioni rispettato i criteri fissati dalla Commissione per la valutazione dei titoli ed i chiarimenti dalla stessa resi. Eccesso di potere per avere omesso la Commissione di controllare e indirizzare l’attività delle Sottocommissioni.**

La documentazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate consente di ricostruire e comprendere il *modus operandi* della Commissione e delle cinque Sottocommissioni nella valutazione dei titoli dei candidati.

Ne emerge un quadro di assoluta disomogeneità sia tra le valutazioni rese dalle diverse Sottocommissioni, sia tra le valutazioni rese dalla stessa Sottocommissione in date diverse, anche a causa del successivo sovrapporsi e stratificarsi delle indicazioni

provenienti dalla Commissione, non sempre coerenti tra di loro.

Inoltre le modalità di espressione della motivazione risultano profondamente diversificate a seconda della Sottocommissione, dei giorni di riunione e della tipologia di scheda utilizzata, evidenziandosi in molteplici casi una palese disparità di trattamento tra i candidati nonché il difetto assoluto di motivazione.

In primo luogo si evidenzia che sono stati usati dalla Sottocommissioni almeno quattro modelli diversi di scheda di valutazione, che testimoniano un grado di approfondimento difforme e l'utilizzo di plurime modalità di espressione della motivazione, diversificate sia per le formule utilizzate sia sotto l'aspetto della completezza ed esaustività.

Nello specifico:

- 1) la II Sottocommissione, ad esempio, nei verbali numeri 1 e 2 del 22 febbraio 2016 (doc. nn. 10 e 11) utilizza una scheda prestampata compilata a penna esprimendo sempre una sintetica motivazione relativamente ai titoli valutati;
- 2) per contro, in pari data la I Sottocommissione nell'allegato al verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 utilizza una scheda di diverso formato, con riempimento dattiloscritto e con motivazione molto più stringata, senza indicazione dei titoli scartati o non valutati né delle ragioni del relativo scarto o mancato riconoscimento (doc. n. 12);
- 3) la IV Sottocommissione, per la prima riunione della mattina del 22 febbraio 2016 (verbale n. 1 – doc. n. 13) utilizza una scheda con riempimento manoscritto, che nell'aspetto rispecchia quella utilizzata dalla II Sottocommissione, ma segue rispetto a quest'ultima uno standard motivazionale ancor più sintetico, limitandosi in diversi punti a scrivere soltanto *“I TITOLI PRESENTATI NON HANNO I REQUISITI STABILITI DALLA COMMISSIONE”* o formule equivalenti.

Sempre la IV Sottocommissione il pomeriggio dello stesso giorno (22 febbraio 2016) cambia modalità di compilazione delle schede nel corso della seduta (doc. n. 14); se

infatti fino alla candidata Pullara Graziella le schede sono compilate a mano con l'utilizzo di una penna, dal candidato Pullara Michele in poi risultano dattiloscritte.

Anche le formule utilizzate cambiano, difatti le schede manoscritte recano sempre la dizione "... NON CONFORME AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE" (n.d.r. testo sempre in carattere maiuscolo), diverso da quella utilizzata nella mattina dello stesso giorno dalla stessa Sottocommissione, mentre quelle dattiloscritte recano la dizione "... *non valutabili in quanto non conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione*".

Tutte queste differenze (che si ripetono spesso nelle schede esaminate) portano a ritenere che la valutazione non sia stata effettuata in modo collegiale dalla Sottocommissione, ma affidata ai singoli Commissari e successivamente sottoscritta da tutti membri della Sottocommissione; la valutazione collegiale, infatti, non avrebbe mancato di cogliere le palmari differenze nella compilazione delle schede e nella formulazione della valutazione.

4) La III Sottocommissione utilizza fin dalla sua prima riunione del 22 febbraio 2016 una scheda dattiloscritta con motivazione molto (troppo) stringata (doc. n. 15).

5) Anche la V Sottocommissione si riunisce per la prima volta il 24 febbraio 2016 e per la valutazione dei titoli utilizza una scheda dattiloscritta, con il peculiare sistema di indicare in carattere grassetto soltanto i titoli non riconosciuti e la relativa motivazione, anche se, dopo i primi tre candidati, l'unica motivazione espressa è "**Non valutabile**" senza ulteriori indicazioni (doc. n. 16).

6) Soltanto a partire dal 21 marzo 2016, dunque dopo un mese di incontri e circa 450 domande esaminate, tutte le Sottocommissioni iniziano ad utilizzare lo stesso modello di scheda di valutazione dei titoli, seppur interpretandolo in modo vario e non univoco, né per ciò che concerne le modalità di attribuzione dei punteggi né per le modalità di espressione della motivazione.

A tale multiforme e caotico modo di operare ha certamente contribuito la Commissione principale, che non ha fornito fin da subito tutti i chiarimenti e le indicazioni necessari, ma al contrario li ha snocciolati nel tempo enunciandoli di volta per volta a seguito di richieste delle singole Sottocommissioni, senza tuttavia premurarsi di verificare come stessero operando le Sottocommissioni, né tantomeno accertarsi che tutte seguissero criteri omogenei nell'attribuzione dei punteggi.

Nella documentazione consegnata al ricorrente si contano infatti almeno quattro diversi verbali con cui la Commissione ha fornito nel tempo indicazioni e chiarimenti alle Sottocommissioni (verbali n. 6, 7, 8, e 9 – doc. nn. 2, 3, 4 e 5) prima del verbale in cui sono riportati tutti i chiarimenti resi fino a quel momento, che reca data 10 maggio 2016 (verbale n. 39, doc. n. 6), ossia oltre due mesi e mezzo dall'avvio dei lavori delle Sottocommissioni, durati complessivamente circa quattro mesi, e comunque successivamente alla valutazione del ricorrente, avvenuta il 26 aprile 2016. Inoltre, i chiarimenti forniti tempo per tempo sono stati applicati soltanto alle valutazioni dei titoli dei candidati effettuate in data successiva alla formulazione della richiesta di chiarimenti, senza andare a verificare quale fosse stato l'orientamento delle Sottocommissioni prima della fornitura del chiarimento, sicché sono frequenti le valutazioni che non rispettano le indicazioni della Commissione. Ciò è accaduto poiché una volta fornita un'indicazione o un chiarimento la Commissione non si è premurata di esaminare quale fosse stato l'operato fino a quel momento delle Sottocommissioni, né, dunque, se lo stesso fosse conforme a quanto successivamente indicato.

Qualche esempio concreto di disparità di trattamento tra i candidati può risultare utile alla comprensione della ricostruzione del *modus operandi* delle Sottocommissioni.

La III Sottocommissione il 1° marzo 2016, verbale n. 4, ha riconosciuto al candidato Sala Peup Gianpiero punti 1,00 per la scuola di Specializzazione in Diritto ed

Economia delle Comunità Europee (doc. n. 17); anche la I Sottocommissione nel verbale n. 5 del 29 febbraio 2016 ha riconosciuto punti 1,00 alla candidata Natali Rosalba per la specializzazione in Diritto Europeo (doc. n. 18); tuttavia al ricorrente per la medesima specializzazione è stato attribuito il punteggio di 0,5 e lo stesso punteggio, sempre per la specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee è stato attribuito alla candidata Airoidi Giovanna Maria dalla II Sottocommissione (vd. verbale n. 23 del 18 aprile 2016 – doc. n. 19). Per un identico titolo, dunque, sono stati attribuiti di volta in volta il punteggio di 0,5 e di 1,00 (sic!). Purtroppo la totale assenza di motivazione al riguardo nelle schede esaminate non consente di comprendere quali siano state le ragioni alla base di tale indubbia disparità di trattamento.

Ancora, la II Sottocommissione e la III Sottocommissione hanno riconosciuto punti 1,00 alle candidate Pepe Cinzia e Siani Gabriella per la specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, ritenendo tale specializzazione attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate (verbali n. 6 del 29 febbraio 2016 e n. 4 del 1° marzo 2016 – doc. nn. 20 e 17).

Tuttavia la III Sottocommissione appena un giorno dopo cambiava idea e per la specializzazione in Diritto amministrativo attribuiva soltanto punti 0,5 alla candidata Sabatino Rosaria (verbale n. 5 del 2 marzo 2016 – doc. n. 21). Né può sorgere il dubbio che si tratti sempre della specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione, come si evince dalla scheda del candidato Saporito Luciano (verbale n. 10 del 16 marzo 2016 – doc. n. 22) al quale per tale specializzazione sono riconosciuti punti, 0,5 sempre dalla III Sottocommissione.

Identica è anche la valutazione della IV Sottocommissione sia per il candidato Quarta Alessandro sia per il candidato Rolli Angelo, specificando soltanto per il primo di ritenere la specializzazione in questione non attinente alle attività istituzionali



dell’Agenzia delle entrate (verbali n. 3 del 23 febbraio 2016 e n. 15 del 21 marzo 2016, doc. nn. 23 e 24). Ancora una volta, si registra che per lo stesso titolo accademico le valutazioni sono state difformi, addirittura da parte della stessa Sottocommissione.

E ancora, la I sottocommissione ha riconosciuto punti 1,00 al candidato Nani Andrea per un dottorato di ricerca in Filosofia del diritto ritenendolo dunque attinente alle attività istituzionali dell’Agenzia (verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 – doc. n. 9) mentre la IV Sottocommissione ha assegnato soltanto punti 0,5 alla candidata Pulsoni Maria Carolina per un dottorato in Diritto comparato dell'economia, ritenendolo non attinente alle suddette attività (verbale n. 2 del 23 febbraio 2016 – doc. n. 14).

Anche per ciò che concerne i master si registrano orientamenti difformi tra le Sottocommissioni; ad esempio mentre la II Sottocommissione il 23 febbraio 2016 (verbale n. 3 – doc. n. 25) riconosce alla candidata Pecori Emilia il punteggio di 0,5 per un *master* della IPSOA in Diritto Tributario, analogo *master* curato dallo stesso Ente non viene ritenuto degno di valutazione da parte della III Sottocommissione relativamente al candidato Sabatini Daniele, con la motivazione “*Master non valutabile, in quanto IPSOA*” (verbale n. 4 del 1° marzo 2016 – doc. n. 17).

Nello stesso solco si pone la IV Sottocommissione che nel verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 (doc. n. 13) relativamente al candidato Puglisi Riccardo afferma: “*MASTER RILASCIATO DALL’IPSOA NON CORRISPONDE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE, IN QUANTO NON RILASCIATO DA UNIVERSITÀ*”.

Né meno disomogenea risulta la valutazione delle altre categorie di titoli da parte delle Sottocommissioni, così, ad esempio al candidato Napoleone Luigi sono stati riconosciuti 0,01 punti per una docenza inerente il progetto IRIDE, relativo alla formazione dei neo assunti in Agenzia delle entrate (verbale I Sottocommissione n. 2 del 23 febbraio 2016 – doc. n. 26), mentre al ricorrente per le docenze svolte nell’ambito di un’identica iniziativa formativa non è stato riconosciuto alcun

punteggio (vd. punti elenco titoli allegati alla domanda di partecipazione c)1, c)3, c)4, c)5, c)6 e c)7). Una volta di più ne risulta confermata l'irragionevole disparità di trattamento realizzata dalle Sottocommissioni e perpetrata dalla Commissione.

Possono essere forniti innumerevoli ulteriori esempi di differenze macroscopiche tra le valutazioni effettuate dalle diverse Sottocommissioni ovvero di valutazioni dalle stesse operate in difformità alle indicazioni provenienti dalla Commissione principale, ma per quanto sopra esposto e documentato si ritiene di aver già dimostrato la lampante disparità con cui sono stati trattati i candidati, disuguaglianza che a sua volta mina l'intero operato degli organi concorsuali per eccesso di potere.

D'altronde, ove al Dottor Caminiti fosse stato riconosciuto lo stesso punteggio attribuito correttamente ad altri candidati per la scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (punti 1,00 non 0,5) e per il master universitario in *Auditing* e Controllo interno (punti, 0,75, invece di 0,35), master in tutto e per tutto attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia (di certo più di un Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto, tenuto anche conto che si trattava di un Master organizzato dall'Università di Pisa per conto dell'Agenzia delle entrate quando il Dottore Caminiti svolgeva il proprio servizio nella Direzione Centrale Audit e sicurezza della stessa Agenzia), nonché fossero stati attribuiti i punteggi per gli altri corsi indicati nella domanda di partecipazione e nel ricorso introduttivo, riconoscendo gli stessi quali corsi di perfezionamento, ai sensi dei criteri fissati dalla stessa Commissione, per complessivi punti 2,00 (come avvenuto per altri candidati, ai quali, come detto è stato riconosciuto, ad esempio, un punteggio per un master organizzato dalla IPSOA considerandolo un corso di perfezionamento) il ricorrente avrebbe ottenuto 2,90 punti in più soltanto per i titoli accademici e di studio, a fronte dei soli 1,385 riconosciuti complessivamente dalla V Sottocommissione.

La valutazione alla stregua di altri concorrenti dei titoli relativi alla categoria di cui

alla lettera c) *“Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”* e alla lettera e) *“Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati”* dell’articolo 7 del bando avrebbe inoltre assicurato al ricorrente ulteriori 0,255 punti, che gli avrebbero consentito di scalare ulteriormente la graduatoria collocandosi all’ultimo posto utile tra i vincitori senza diritto di riserva (punteggio complessivo 74,70, dato da 71,545+2,900+0,255, posizione in graduatoria dei vincitori 160), e ciò senza tener conto dell’ulteriore punteggio attribuibile in relazione agli incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia delle entrate al ricorrente.

Gli errori di valutazione commessi dalla V Sottocommissione, dunque, non sono stati dunque soltanto evidenti, ma anche determinanti ai fini della collocazione del Dottor Caminiti tra gli idonei e non tra i vincitori del concorso.

Inoltre, se si seguono i medesimi criteri di valutazione dei titoli su cui si sono attestate le Sottocommissioni diverse dalla V, ai titoli fatti valere dal ricorrente possono essere attribuiti i seguenti, ulteriori, punteggi, non indicati nel ricorso introduttivo perché con tale ricorso, non avendo a disposizione situazioni comparabili, erano state interpretate cautelativamente le indicazioni promanate dalla Commissione:

<b>Punto elenco titoli</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>Punteggio rideterminato</b>	<b>Differenza</b>
a9) Corso di Perfezionamento per Consulenti del Lavoro, Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’	non valutato	0,25	

<p>a10) Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie, Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,25</p>	
<p>c17) Intervento (risposte ai quesiti) nell'ambito del Convegno "Gli aspetti problematici del condono - quesiti e soluzioni" organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate (3/4/2003): programma e lettera di compiacimento del Direttore Regionale;</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,005</p>	
<p>c23) Docente nell'attività di formazione concernente il nuovo Sistema Audit Interno (S.A.I.), applicativo informatico di supporto alle attività di audit, presso la Direzione Regionale della Calabria: incarico prot. n. 2004/151855/123/04-r</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,005</p>	

<p>c24) Docente nell'attività di formazione concernente il nuovo Sistema Audit Interno (S.A.I.), applicativo informatico di supporto alle attività di audit, presso la Direzione Regionale della Basilicata: incarico prot. n. 2004/151858/124/04-r</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,005</p>	
<p>c25) Docente nell'attività di formazione concernente il nuovo Sistema Audit Interno (S.A.I.), applicativo informatico di supporto alle attività di audit, presso la Direzione Regionale del Molise: incarico prot. n. 2004/151860/125/04-r</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,005</p>	
<p>c26) Membro supplente della Commissione di valutazione della procedura d'interpello per l'individuazione di funzionari da destinare all'Ufficio</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,075</p>	

<p>Procedure per i controlli e all'Ufficio Riscossione della Direzione Centrale Accertamento: provvedimento di nomina prot. 2010/128493</p>			
<p>e24) Ufficio di Vimercate, componente del Gruppo di lavoro per le informazioni attinenti il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nonché per l'assistenza ai contribuenti marginali e alle nuove attività imprenditoriali</p>	<p>non valutato</p>	<p>0,1</p>	
<p>f6) Collaborazione dal 2006 al 2010 con l'Ipsa S.r.l. quale autore delle sezioni "Aspetti generali", "Singoli Studi di settore" e "Modelli territoriali" dell'opera editoriale "Guida Pratica agli Studi di settore", banca dati on line e su supporto DVD: attestazione dell'Ipsa e, a titolo esemplificativo, dvd 2009;</p>	<p>non valutato</p>	<p>1,5</p>	

f8) Relatore al Convegno “Finanziaria 2003: le opportunità per le imprese e l’imprenditore” organizzato da Xenia Mythos S.p.A. e Banca C. C. di Brescia – Pontoglio (BS) 25/3/03	non valutato	0,05	
f9) Relatore al Seminario “Sanatorie Fiscali 2003” per il Caf UIL Nazionale – Torino 17/3/03	non valutato	0,05	
f10) Relatore ai Convegni “I Condoni Fiscali 2003” per il Gruppo Buffetti S.p.A. - Gattinara (VC) 12/3/03	non valutato	0,05	
f10) Relatore ai Convegni “I Condoni Fiscali 2003” per il Gruppo Buffetti S.p.A. - Gallarate (VA) 13/3/03	non valutato	0,05	
f11) Relatore al Convegno “Dichiarazione Unico 2002” Gruppo Buffetti S.p.A. Catania 19/4/02	non valutato	0,05	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2,445</b>	<b>2,445</b>

Riconoscendo questi ulteriori punti il ricorrente si collocherebbe addirittura al 122 posto della graduatoria dei vincitori con un punteggio di 77,145.

**2) Difetto assoluto di motivazione, violazione di legge in relazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, motivazione apparente, incongrua, inidonea. Eccesso di potere per mancato rispetto delle indicazioni emanate dalla Commissione. Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati.**

Le motivazioni espresse dalle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli risultano del tutto disomogenee sia quanto a standard espressivi e formule utilizzate, sia quanto a completezza ed esaustività; inoltre, nella maggior parte dei casi non rispettano le indicazioni ufficialmente fornite dalla Commissione e non consentono di comprendere né quali titoli siano stati valutati e quali no, né le ragioni di attribuzione dello specifico punteggio.

La Commissione, infatti, fin dal 22 febbraio 2016 (verbale n. 6 – doc. n. 2) aveva fornito la seguente indicazione alle Sottocommissioni: *“i titoli dichiarati dal candidato e non ammessi vanno singolarmente indicati, anche attraverso il semplice richiamo al numero del relativo allegato, e motivati in modo sintetico (ad es.: master non valutabile inferiore ad un anno oppure docenza attinente a materie non attinenti e non rilevanti).”*.

Come già evidenziato nel precedente motivo di ricorso l'indicazione dei titoli dichiarati e non ammessi non è stata effettuata da tutte le Sottocommissioni.

Ma l'indicazione più disattesa risulta essere quella relativa alla **motivazione “in modo sintetico” delle ragioni alla base della ritenuta inammissibilità dei titoli dichiarati dai candidati.** Così la V Sottocommissione, quella che ha valutato il ricorrente, si limita ad utilizzare la formula **“non valutabile”**, espressione che non contiene alcuna motivazione nemmeno sintetica circa le ragioni della ritenuta non ammissibilità del titolo (si veda ad esempio la scheda del ricorrente nonché quelle dei candidati valutati



fin dalla prima riunione del 24 febbraio 2016 – doc. n. 16).

Risulta inoltre singolare che la V Sottocommissione pur riunendosi per la prima volta il 24 febbraio 2016, dunque due giorni dopo l’emissione del chiarimento relativo alla motivazione sui titoli scartati, fin dalla sua prima riunione contravvenga alle indicazioni della Commissione senza che questa intervenga per correggerne l’operato. La V Sottocommissione inoltre detiene il singolare primato della rapidità nell’esame dei titoli di candidati, infatti nella seduta del 14 giugno 2016, in sole 5 ore e 10 minuti di lavoro effettivi la Sottocommissione è riuscita a valutare ben 103 domande di partecipazione con i relativi allegati (di cui 7 restituite alla Commissione per dubbi sull’ammissibilità, che dunque sono state comunque valutate) con una media di appena 3 minuti e 1 secondo a domanda, alcune delle quali di decine di pagine. Al riguardo si consideri che il tempo medio di esame delle domande per le 76 sedute di esame per le quali si dispone dei verbali delle Sottocommissioni è di 55 minuti e 06 secondi, che scendono a 17 minuti e 14 secondi se si esclude la seduta tenuta dalla II Sottocommissione il 22 febbraio 2016, seduta in cui risulta esaminata una sola domanda in tre ore di lavoro.

Ma i primati della V Sottocommissione non finiscono qui! La V Sottocommissione, infatti risulta l’unica ad aver valutato più di 60 domande e lo ha fatto in ben tre occasioni, precisamente il 10 maggio e il 14 e 21 giugno 2016 (rispettivamente 63, 103 e 74 domande esaminate, con tempi medi per l’esame di una domanda da 3’,20’’, 3’,01’’ e 4’,07’’ – doc. nn. 27-28-29).

Limitandosi ad usare la locuzione “*Non valutabile*” la V Sottocommissione non ha espresso alcuna motivazione circa le ragioni della mancata valutazione dei titoli sicché tutte le relative schede risultano affette da difetto assoluto di motivazione. Inoltre la stessa ha evidentemente contravvenuto alle indicazioni fornite dalla Commissione circa la sintetica indicazione delle ragioni della mancata valutazione incorrendo altresì

nel vizio di eccesso di potere. Infine, l'eccessiva rapidità di esame delle domande sottoposte al suo esame ha comportato una palese disparità di trattamento rispetto ai candidati le cui domande sono state sottoposte all'esame delle altre Sottocommissioni, che hanno seguito tempi medi di esame ben più lunghi, con tangibili ricadute sull'esaustività della valutazione e della relativa motivazione.

La disparità di trattamento risulta inoltre chiarissima se si mettono a confronto le formule motivazionali utilizzate dalle altre Sottocommissione con quelle della V Sottocommissione.

Nel primo mese di valutazione, infatti, le prime tre Sottocommissioni sembrano infatti attenersi alle indicazioni fornite della Commissione principale circa la motivazione sintetica relativa ai titoli non valutati ed alle relative ragioni.

Così, ad esempio, nella scheda del candidato Puglisi Riccardo esaminata dalla I Sottocommissione il 24 febbraio 2016 (verbale n. 2-*bis* - doc. n. 30) si legge, come già indicato al punto 1: “*MASTER RILASCIATO DALL'IPSOA NON CORRISPONDE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE, IN QUANTO NON RILASCIATO DA UNIVERSITÀ*”, con motivazione sintetica ma che consente di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento del titolo. Anche altre motivazioni espresse inizialmente dalla I Sottocommissione per altri candidati presentando formule motivazionali sintetiche ma idonee ad esplicitare le scelte effettuate e le decisioni assunte (si veda ad esempio la scheda della candidata Nardini Luciana del 24 febbraio 2016, verbale n. 3 in cui ad esempio viene riportato <<TOEFL NON VALUTABILE PERCHE' IL VOTO E' INFERIORE AL LIVELLO “C” DEL QCER>> (doc. n. 31).

Le motivazioni inizialmente espresse dalla II Sottocommissione sono di analogo tenore, come nel caso della candidata Paturzo Natalia, valutata il 22 febbraio 2016, verbale n. 2, nella cui scheda, alla voce “Commissioni d'esame” del quadro C, si legge: “N. 5 INCARICHI DI COMMISSIONE D'ESAME NON VALUTABILI IN

QUANTO TRATTASI DI ATTIVITA' SVOLTA PER DOVERE ISTITUZIONALE D'UFFICIO" (doc. n. 11).

La III Sottocommissione nella sua prima riunione del 24 febbraio 2016 valuta in 3 ore e 30 minuti le domande di due soli due candidati e non sorprende dunque che nelle relative schede sia stata stesa una motivazione completa ed esaustiva in merito ad ogni titolo ed a ciascun punteggio attribuito o meno (doc. n. 32). Tuttavia già dalla decima riunione in poi (verbale n. 10 del 16 marzo 2016 – doc. n. 33), in cui sono valutate 21 domande, la motivazione cede il passo alla formula stereotipata “NON VALUTABILE IN QUANTO NON CORRISPONDENTE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE”.

Non è da meno la IV Sottocommissione; ad esempio per il candidato Puglia Giuseppe, i cui titoli sono stati valutati il 22 febbraio 2016, verbale n. 1, alla voce “Gruppi di lavoro” del quadro E la Sottocommissione scrive: <<IL TITOLO CONCERNENTE IL GRUPPO DI STUDIO “MEMBRO GRUPPO DI STUDIO RELAZIONE MANUALE CODICE DEGLI APPALTI” NON VALUTABILE IN QUANTO NON PERTINENTE CON LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA>> - doc. n. 13).

Tuttavia già dalle riunioni immediatamente successive la IV Sottocommissione si limita ad utilizzare come motivazione per i titoli indicati dai candidati per i quali non è stato riconosciuto alcun punteggio la formula “...non valutabile in quanto non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione” (si veda per un esempio il verbale n. 3 del 23 febbraio 2016 – doc. n. 23). Si tratta all'evidenza di una formula non idonea ad esprimere le ragioni di fatto e i riferimenti giuridici della decisione assunta poiché non indica in base a quale dei criteri stabiliti dalla Commissione il singolo titolo non sia stato valutato, contravvenendo così alle precise indicazioni fornite dalla Commissione, che nell'indicare alcune formule esemplificative di motivazione fa

sempre esplicito, seppur sintetico, riferimento alle specifiche ragioni poste a base della mancata assegnazione del punteggio.

Con l'adozione del modello ultrasintetico di scheda di valutazione (d'ora innanzi scheda ultrasintetica) da parte di tutte le Sottocommissioni, a far data dal 21 marzo 2016 le formule motivazionali subiscono un ulteriore peggioramento sotto il profilo della chiarezza e dell'esaustività.

Innanzitutto risulta singolare che la Commissione intervenga soltanto un mese dopo l'inizio dei lavori delle Sottocommissioni, quando le stesse risultavano aver valutato già almeno 447 domande, per imporre a tutte le Sottocommissioni l'utilizzo della stessa scheda di valutazione dei titoli, determinando così un'ingiustificata disparità di trattamento tra quanti erano già stati valutati alla data del 21 marzo 2016 e quanti sono stati valutati successivamente.

Inoltre, la Commissione pur essendo presente ad ogni riunione delle Sottocommissioni non rileva che esse abbiano continuato a comportarsi in modo tra loro molto diversificato e a non rispettare quanto prescritto circa la formulazione della motivazione.

Così ad esempio la I Sottocommissione, che fino al 20 marzo 2016 aveva indicato la motivazione circa la mancata valutazione dei titoli secondo i dettami della Commissione, da quella data in poi si limita a utilizzare le formule “*NON VALUTABILE (cfr. criteri valutazione titoli)*” o “*NON VALUTABILE (non sufficientemente documentato)*” che, come innanzi precisato, non sono idonee ad esprimere la motivazione circa le scelte effettuate né possono essere considerati utili esempi di motivazione *per relationem* atteso che non viene indicato a quale dei criteri indicati dalla Commissione il titolo non sarebbe conforme (vd. verbale n. 22 del 22 marzo 2016 – doc. n. 34).

La II Sottocommissione, anche dopo l'adozione della scheda ultrasintetica, sembra

inizialmente rispettare maggiormente i dettami della Commissione perché, oltre ad utilizzare la locuzione “*non valutabile ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione*”, indica anche sinteticamente quale sarebbe il criterio impeditivo dell’attribuzione del punteggio (ad es. “non inerente”, “non pertinente”, “attività di servizio” e simili) – si veda il verbale n. 17 del 4 aprile 2016 – doc. n. 35).

Tuttavia, successivamente anche la II Sottocommissione si adegua all’andazzo delle altre Sottocommissioni e motiva anch’essa la mancata attribuzione dei punteggi con le criptiche formule: “*Non valutabile ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione*” ovvero “*Non valutabile in base ai criteri indicati dalla Commissione*” (si veda il verbale n. 37 del 20 giugno 2016 – doc. n. 36). Peraltro nel verbale da ultimo citato in alcuni casi l’utilizzo di due espressioni equivalenti nella sostanza ma diverse nella forma (“*stabiliti*” contro “*indicati*”, “*commissione*” con l’iniziale minuscolo contro “*Commissione*” con l’iniziale maiuscola e il punto a fine frase) porterebbe a propendere per l’ipotesi che le schede siano state compilate da autori diversi e, dunque, non siano il frutto di una valutazione collegiale.

La III Sottocommissione invece dal 21 marzo 2016 in poi utilizza quasi esclusivamente la formula “*NON CORRISPONDENTE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE*” per escludere l’attribuzione di punteggio, formula che quanto ad esaustività e completezza equivale a quelle utilizzate dalla I Sottocommissione e dunque risulta parimenti inidonea o esplicitare e rendere comprensibili le ragioni a base della scelta di non riconoscere i titoli indicati dal candidato nella propria domanda; in modo del tutto peculiare la III Sottocommissione procede, inoltre, alla sistematica valutazione della prima laurea dei candidati, senza che ad essa venga mai attribuito un punteggio, con la motivazione “*NON VALUTABILE IN QUANTO LAUREA CHE COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO AL CONCORSO*”; viene da chiedersi perché procedere sistematicamente a tale valutazione? E perché la

Commissione non sia intervenuta per distogliere la Sottocommissione da questa defatigante ed inutile attività? (vd. verbale n. 21 del 13 aprile 2016 – doc. n. 37).

La IV Sottocommissione, dal canto suo, a far data dal 21 marzo 2016 utilizza alternativamente le formule “*Non valutabile*” o “*Non valutabile in quanto non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione*” oppure “*Non valutabile secondo i criteri fissati dalla Commissione*” (si vedano per un esempio il verbale n. 15 del 21 marzo 2016 – doc. n. 38 e il verbale n. 38 del 21 giugno 2016 – doc. n. 39). Anche in questo caso la varietà di formule utilizzate per esprimere un identico concetto, anche all’interno dello stesso verbale giornaliero, porterebbe a ritenere che la valutazione sia stata frutto di lavoro individuale e non collegiale.

La V Sottocommissione, come detto, è quella che “brilla” meno sotto l’aspetto della motivazione e a seguito dell’adozione della scheda ultrasintetica passa dalla locuzione “*Non valutabile*” *tout court* alla formula tautologica e non certo più esaustiva “NON VALUTABILE (CFR. CRITERI VALUTAZIONE TITOLI)” (si vedano ad esempio i verbali n. 12 del 21 marzo 2016 e n. 28 del 10 maggio 2016 – doc. nn. 40-41).

Traendo le file del discorso fin qui condotto emerge *in primis* una terribile disparità di trattamento dei candidati a seconda delle Sottocommissione che ha proceduto alla valutazione dei titoli, e ciò sia relativamente all’aspetto dei criteri seguiti, sia relativamente alla motivazione posta a base del mancato riconoscimento dei punteggi. In secondo luogo le modalità espressive della motivazione sono variate nel tempo divenendo sempre più stringate e meno comprensibili; inoltre, nessuna delle Sottocommissioni si è attenuta sistematicamente alle istruzioni fornite dalla Commissione in merito alla necessità di indicare in modo sintetico i motivi di non attribuzione del punteggio ai titoli indicati dai candidati né la Commissione ha mai rilevato la difformità né è intervenuta per richiamare le Sottocommissioni al rispetto delle istruzioni ricevute.

Ancora, l'intervento della Commissione per imporre alle Sottocommissioni di utilizzare un unico modello di scheda per la valutazione dei titoli è risultato tardivo ed infruttuoso. Le Sottocommissioni, infatti, hanno continuato ad operare ognuna secondo modalità differenti senza che la Commissione cogliesse e correggesse le palesi diversità e difformità perpetrate.

Quanto alla V Sottocommissione, che ha valutato tra le altre la domanda del ricorrente, la stessa ha operato fin da subito in modo sbrigativo e disaccorto, senza prestare ossequio alle indicazioni provenienti dalla Commissione e senza di fatto mai motivare le ragioni poste a base del mancato riconoscimento dei titoli fatti valere dai candidati.

Tutte le criticità rilevate hanno finito con l'inficiare l'intera fase di valutazione dei titoli affidata alle Sottocommissioni, sotto la malaccorta e superficiale supervisione della Commissione, rendendo tutte le valutazioni effettuate, e in particolare quella dei titoli del ricorrente, viziate per violazione di legge in relazione all'obbligo motivazionale sancito dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere sia sotto l'aspetto dello sviamento per mancato rispetto dei criteri fissati dalla Commissione sia per motivazione inadeguata, incongrua e insufficiente nonché per ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati.

**3. Eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per aver la Commissione fissato un criterio di attribuzione del punteggio relativo al profilo professionale e culturale illogico e non applicabile, né mai applicato. Eccesso di potere per elusione e falsa applicazione del bando. Illegittima trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame.**

L'articolo 7 del bando di concorso espressamente stabilisce che possano essere assegnati ai candidati fino a 15 punti per il giudizio globale sul loro profilo professionale e culturale.

La Commissione, in ottemperanza all'obbligo di fissare i criteri per l'attribuzione di

tale punteggio, li aveva così individuati: *“il giudizio globale sul profilo culturale e professionale di cui al capo f) dell’articolo 7 del bando viene individuato dalla norma singolarmente nell’elenco dei titoli e, quindi, non può configurarsi come una valutazione conclusiva e globale degli stessi, perché ne stravolgerebbe il rilievo oggettivo sulla base di considerazioni meramente soggettive; e inoltre comporterebbe un’inammissibile duplicazione del punteggio già in base ai titoli attribuito.*

*Se ne deve dedurre che il bando ha inteso considerare alla stregua di un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall’ordinaria diligenza del servizio da lui reso. Perché altrimenti il giudizio di cui al capo f) si risolverebbe nell’attribuzione a ciascun candidato di un punteggio straordinario in funzione antagonista dei titoli.*

*Tali elementi - con esclusione di quelli connessi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 24 e 26 dei predetti regolamenti di amministrazione delle Agenzia fiscali, censurati con sentenza del CdS 4641 del 2015 - sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati e saranno valutati secondo la seguente graduazione:*

<i>eccellete</i>	<i>15</i>
<i>Ottimo</i>	<i>10</i>
<i>Buono</i>	<i>5”</i>

Nel successivo verbale n. 5 del 22 febbraio 2016 la Commissione ha altresì disposto che le Sottocommissione dovessero segnalare *“...alla Commissione stessa, per il tramite del Presidente, le posizioni che meritano attenzione per l’attribuzione di un punteggio relativo alla valutazione di quanto contenuto nella lettera f), dell’articolo 7 del bando di concorso. Pertanto, per le posizioni non segnalate, il punteggio relativo*



*al punto f) è pari a zero (0).”.*

Già nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430/2020 si era sostenuto che il criterio tracciato dalla Commissione fosse eccessivamente vago ed indeterminato e, dunque, tale da risultare inapplicabile; dall’esame della specifica documentazione richiesta ed ottenuta dal ricorrente al riguardo è infatti emerso che il punteggio in questione non è stato assegnato ad alcuno dei oltre 8.362 candidati.

In altri termini, la Commissione ha ritenuto che nessuno dei candidati presentasse un profilo culturale almeno tale da poter essere giudicato almeno buono.

In sole quattro occasioni le Sottocommissioni hanno segnalato i *curricula* di altrettanti candidati per l’attribuzione del punteggio in questione e la risposta della Commissione è stata unica e *tranchant* per tutti: <<... *non emergono elementi ulteriori e diversi, tali da configurare “attività di particolare rilevanza connesse con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle entrate e svolta con particolare positività” rispetto a quelli risultanti dai titoli allegati dai candidati alle rispettive domande per cui non esistono i presupposti stabiliti dalla delibera citata per il punteggio aggiuntivo*>> (si veda il verbale n. 51 del 16 giugno 2016 – doc. n. 42).

Risulta inoltre significativo che le segnalazioni siano arrivate da sole tre sottocommissioni, siano state tutte effettuate entro le prime tre settimane di attività, e due su tre siano state inoltrate al più tardi entro la terza riunione delle Sottocommissioni (Pavese Piermassimo, segnalato dalla II Sottocommissione il 23 febbraio 2016 e Nassis Costantino segnalato dalla I Sottocommissione il 24 febbraio 2016). Per converso, nessuna Sottocommissione ha più segnalato alcuna domanda dopo il 16 marzo 2016, benché come detto, a quella data fosse stata valutata una porzione esigua di domande e il responso della Commissione sulle domande segnalate sia arrivato soltanto il 16 giugno 2016.

Tutti gli elementi a disposizione convergono inequivocabilmente verso la

dimostrazione che la Commissione abbia inteso fin dall'inizio non attribuire ad alcun candidato il punteggio relativo al giudizio globale sul profilo professionale e culturale. In primo luogo, il criterio enunciato per la sua attribuzione risulta ellittico e privo di ricadute reali. Per ottenere tale punteggio, infatti il candidato avrebbe dovuto trovarsi nella situazione di aver svolto con rilevante positività di risultati “...attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate...” che tuttavia, in base alle premesse enunciate dalla stessa Commissione, non troverebbero riscontro nei titoli di studio, professionali e di servizio.

Come si possa aver svolto un’attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia senza che tale attività sia legittimata da un incarico valutabile come titolo di servizio [articolo 7, lettera b), del bando di concorso] o da un incarico conferito formalmente da un’amministrazione pubblica [articolo 7, lettera c) del bando] è francamente incomprensibile. È il caso del ruolo ricoperto dal Dottor Caminiti di Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi circolazione veicoli dell’Agenzia delle entrate, non riconosciuto quando la commissione ha riconosciuto compiti in attività di mero scarto d’archivio (Sottocommissione III, verbale 10 del 16 marzo 2016, punti 0,3 per Componente commissione scarto d’archivio, Sottocommissione I, verbale 40 del 3 maggio 2016, punti 0,2 per Responsabile del gruppo Scarti d’atti d’archivio 0,2).

Difatti, le Sottocommissioni, dopo i primi tentativi di capire con esempi pratici l’oscura formula della Commissione si sono astenute dal segnalare altri candidati per l’attribuzione del punteggio. Che abbiano capito da sole l’antifona o sia arrivata un’indicazione informale della Commissione in proposito non è dato sapere, fatto sta che dopo aver valutato meno di un decimo delle domande non è più stata inoltrata alcuna segnalazione.

Ma la dimostrazione incontrovertibile dell’intenzione della Commissione di non

applicare l'articolo 7, lettera e) del bando è data dalla circostanza che di 8.362 domande esaminate a nessuna sia stato attribuito il relativo punteggio, nemmeno nel valore minimo, corrispondente ad una valutazione di "buono". Orbene, quanto può essere credibile che nessuno dei quasi 8.400 candidati avesse un profilo professionale e culturale che potesse definirsi almeno buono?

Così operando la Commissione ha ulteriormente inteso eludere le disposizioni del bando, che, come già evidenziato nel ricorso introduttivo, imponevano di valutare fino a 100 punti il percorso curricolare dei candidati, evitando di attribuire una voce di punteggio che sarebbe potuta risultare determinante in ragione dell'esiguità dei punti riservati alle altre categorie.

La scelta di non attribuire il punteggio per il profilo professionale e culturale è infatti una spia evidente dell'intenzione della Commissione di trasformare un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame, rendendo irrilevante il punteggio attribuito ai titoli. Si ricorda in proposito che, stando al bando, la valutazione complessiva sarebbe dovuta essere in duecentesimi, fino 100 punti riservati ai titoli e fino 100 all'esame, ma il candidato che ne ha ottenuto di più nella valutazione dei titoli ha un punteggio di appena 16,890 (Candidato Miele Luca, il quale ottiene tale punteggio risultando coautore di ben 38 libri e titolare di incarichi dirigenziali già da 8 anni alla data di presentazione della domanda, e non si è comunque presentato a sostenere la prova orale).

In tal modo si è lesa la posizione di quanti, come il ricorrente, potevano legittimamente ambire all'attribuzione del punteggio relativo al percorso professionale e culturale e più in generale vantano titoli di studio, titoli di servizio e incarichi di prestigio, ben superiori alla media degli altri candidati.

L'operato della Commissione in definitiva risulta viziato da eccesso di potere per illogicità nella fissazione del criterio per l'attribuzione dei punti relativi al percorso

professionale e culturale, eccesso di potere per violazione del bando di concorso, eccesso di potere per elusione del bando e sviamento avendo trasformato un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame e, dunque, la fase valutazione dei titoli dovrà essere integralmente annullata e ripetuta in conformità alle previsioni del bando.

\*\*\*\*\*

Per i suesposti motivi, e per quelli che ci si riserva di esporre nel prosieguo del presente giudizio, **Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale Amministrativo Regionale**, respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come trascritti in epigrafe;
- 2) accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430/2021;
- 3) assegnare ai titoli del ricorrente, direttamente ovvero per il tramite di un Commissario *ad acta*, gli ulteriori punti, pari a 2,445, come indicati nella tabella *sub* 1) pagine da 11 a 15 del presente ricorso;
- 4) condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si depositano i documenti innanzi richiamati e di seguito elencati:

1. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 26189 del 27 gennaio 2022;
2. verbale Commissione d'esame n. 6 del 23 febbraio 2016;
3. verbale Commissione n. 7 del 24 febbraio 2016;
4. verbale Commissione n. 8 del 24 febbraio 2016;
5. verbale Commissione n. 9 del 29 febbraio 2016;

6. verbale Commissione n. 39 del 10 maggio 2016 e del relativo allegato;
7. verbale Commissione n. 51 del 21 giugno 2016;
8. istanza di accesso agli atti del 10.11.2021;
9. richiesta diritti di copia ADE del 19.12.2021;
10. verbale n. 1 II Sottocommissione del 22 febbraio 2016;
11. verbale n. 2 II Sottocommissione del 22 febbraio 2016;
12. verbale n. 1 e relativo allegato I Sottocommissione del 22 febbraio 2016;
13. verbale n. 1 IV Sottocommissione del 22 febbraio 2016;
14. verbale n. 2 IV Sottocommissione del 22 febbraio 2016 (pomeriggio);
15. verbale n. 1 III Sottocommissione del 22 febbraio 2016;
16. verbale n. 1 V Sottocommissione del 24 febbraio 2016;
17. verbale n. 4 III Sottocommissione del 1° marzo 2016;
18. verbale n. 5 I Sottocommissione del 29 febbraio 2016;
19. verbale n. 23 II Sottocommissione del 18 aprile 2016;
20. verbale n. 6 II Sottocommissione del 29 febbraio 2016;
21. verbale n. 5 III Sottocommissione del 2 marzo 2016;
22. verbale n. 10 III Sottocommissione del 16 marzo 2016;
23. verbale n. 3 IV Sottocommissione del 23 febbraio 2016;
24. verbale n. 15 IV Sottocommissione del 21 marzo 2016;
25. verbale n. 3 II Sottocommissione del 23 febbraio 2016;
26. verbale n. 2 I Sottocommissione del 23 febbraio 2016;
27. verbale n. 28 V Sottocommissione del 10 maggio 2016;
28. verbale n. 35 V Sottocommissione del 14 giugno 2016;
29. verbale n. 37 V Sottocommissione del 21 giugno 2016;
30. verbale n. 2-bis I Sottocommissione del 24 febbraio 2016;
31. verbale n. 3 I Sottocommissione del 24 febbraio 2016;

32. verbale n. 1 III Sottocommissione del 24 febbraio 2016;
33. verbale n. 10 III Sottocommissione del 16 marzo 2016;
34. verbale n. 22 I Sottocommissione del 22 marzo 2016;
35. verbale n. 17 II Sottocommissione del 4 aprile 2016;
36. verbale n. 37 II Sottocommissione del 20 giugno 2016;
37. verbale n. 21 III Sottocommissione del 13 aprile 2016;
38. verbale n. 15 IV Sottocommissione del 21 marzo 2016;
39. verbale n. 38 IV Sottocommissione 21 giugno 2016;
40. verbale n. 12 V Sottocommissione del 21 marzo 2016;
41. verbale n. 28 V Sottocommissione del 10 maggio 2016;
42. verbale Commissione d'esame n. 51 del 16 giugno 2016.

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che per il presente ricorso per motivi aggiunti è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.*

Con osservanza.

Roma, lì 9 Marzo 2022

Avvocato Agnese Casillo